

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3408

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESINI, BANDIERA, MARIOTTI, MATTEOTTI

Presentata il 24 gennaio 1975

Abbuoni dell'imposta sugli spettacoli sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di nuove norme che disciplinino lo sport italiano appare estremamente manifesta ed in questa direzione si collocano gli appelli che da parte delle autorità sportive nazionali, in maniera sempre più pressante, vengono rivolti allo Stato affinché esso compia interventi idonei per sostenere e favorire lo sviluppo di un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni di straordinaria rilevanza e significato sociale.

Fra i diversi aspetti che sono condizionanti di questo sviluppo si pone, in maniera fondamentale, quello dei mezzi finanziari necessari alla soluzione di problemi che, anche a causa della persistente crisi economica che il Paese sta attraversando, le singole società sportive non riescono più a fronteggiare in maniera adeguata.

Ora è ben noto che le società sportive sono costrette a vivere una vita difficile, perché, nonostante l'interessamento sempre maggiore della popolazione per lo sport e l'esigenza di fare dell'attività sportiva un bene comune, i problemi dello sport sono stati fino ad oggi considerati di pertinenza quasi esclusiva degli sportivi praticanti.

È peraltro vero che è necessario distinguere, nell'ambito del fenomeno sportivo, fra lo sport puramente dilettantistico e

quello professionistico, interessante soprattutto alcune discipline sportive quali il calcio, il ciclismo, la boxe, ecc.; ma sarebbe ingiusto non considerare globalmente il fenomeno poiché se è spesso diversa la natura e l'entità dei problemi che le società sportive debbono affrontare, va peraltro osservato che alla base ci sono motivazioni comuni di passione e di entusiasmo, senza di cui nessun traguardo agonistico potrebbe essere perseguito e raggiunto.

D'altro canto non può essere ignorato il ruolo traente che alcuni sport, in cui più evidente si è andato affermando il professionismo sportivo, esercitano soprattutto sui giovani sospingendoli ad una pratica sportiva di cui nessuno può contestare il suo valore sul piano sociale ed etico, in quanto sempre condizionata dal rispetto di alcuni essenziali valori di disciplina e di sacrificio.

Ed inoltre, nella presente realtà italiana, è proprio facendo leva sull'interesse che esercita il maggiore sport nazionale, cioè il calcio, che si realizza l'unico consistente canale di finanziamento per il nostro sport attraverso il concorso del Totocalcio i cui proventi, peraltro solo parzialmente, rifluiscono al mondo dello sport in quanto la metà di essi viene assorbita dallo Stato.

È quindi in questo contesto di difficoltà, generali e particolari, per lo sport italiano che viene proposto un provvedimento di legge che serva se non a risolvere i suoi gravi problemi finanziari, almeno ad alleviarli e, comunque, rappresenti un segno di buona volontà del potere politico.

È noto che gli unici introiti della generalità delle società sportive sono le quote sociali e gli incassi delle manifestazioni sportive: è altresì noto, e comunque comprovabile, che l'imposizione fiscale sugli spettacoli sportivi è quanto mai pesante e non trova riscontro in nessun altro Paese europeo.

Inoltre gli spettacoli sportivi hanno in Italia un trattamento diseguale rispetto al teatro ed al cinema: né è giusto a questo proposito motivare la situazione con il fatto che il costo dei biglietti per lo spettacolo sportivo risulta, normalmente, maggiore rispetto al teatro ed al cinema. A questo proposito si deve infatti valutare il problema in termini di costo reale tenendo presente che lo spettacolo sportivo è un fatto irripetibile (non si può fare la replica di un incontro di calcio, di pallacanestro, di boxe o di una gara di ciclismo) e quindi non può essere realizzata la distribuzione di alcuni costi da parte degli organizzatori dello spettacolo sportivo così come avviene per il cinema e per il teatro.

Ciò sottolinea quindi ancora di più la ingiustizia del trattamento che il mondo dello sport riceve dallo Stato.

Basti considerare che lo Stato concede abbuoni (articoli 6, 9, 13, 15 e 16 legge 4 novembre 1965, n. 1213) e altre agevolazioni agli esercenti di sale cinematografiche, nonché premi ai produttori ed agli autori di films.

Per il cinema la media degli abbuoni « normali » è del 48 per cento e del 73 per cento per il films per « ragazzi »: lo Stato concede al cinema ed al teatro il ristorno fiscale in media del 50 per cento.

Va altresì considerato che oltre le varie spese di organizzazione, le società sportive devono normalmente devolvere una percentuale degli incassi alle amministrazioni comunali a titolo dell'affitto dell'impianto sportivo.

In attesa quindi di provvedimenti legislativi di carattere più generale a favore del mondo dello sport, ed in particolare delle società sportive, proprio al fine di alleviare una situazione finanziaria che sta sempre di più diventando insostenibile per

garantire la prosecuzione dell'attività agonistica di alcuni settori fondamentali dello sport nazionale, primo fra tutti il calcio, viene proposto il presente provvedimento di legge il quale appunto, recando agevolazioni similari a quelle previste per il cinema, rappresenta un tentativo di parificazione, per quanto attiene il trattamento fiscale, con gli altri settori dello spettacolo.

Pertanto agli organizzatori delle manifestazioni sportive, organizzate, o svolte sotto il controllo del CONI, dovrebbe essere concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella misura:

a) del 70 per cento per i biglietti a riduzione di cui all'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

b) del 45 per cento per i biglietti diversi da quelli di cui alla lettera precedente.

L'alleggerimento del carico fiscale dovrà andare a favore delle società e degli spettatori.

Ciò sarà possibile a condizione che, soprattutto da parte delle società che organizzano manifestazioni sportive di grande richiamo, venga svolta una politica di riduzione sul prezzo dei biglietti più popolari consentendo di conseguenza un aumento nel numero degli spettatori tale da garantire quindi egualmente alle società un incremento delle entrate con l'incasso dello spettacolo.

Ed anche lo Stato, proprio attraverso una politica rivolta ad incrementare il numero degli spettatori agli spettacoli sportivi (preoccupanti in questo senso appaiono i dati relativi a questi ultimi mesi sulla presenza degli spettatori alle manifestazioni calcistiche maggiori: per la serie A, dopo le prime sette giornate di campionato, si sono avute rispetto al 1974, 221.000 presenze e 228 milioni in meno) potrebbe recuperare in parte, e forse anche totalmente, l'abbuono di imposta.

Per le società sportive minori — su cui ovviamente non si può svolgere lo stesso discorso che si fa per le grandi società calcistiche e per le quali attraverso i pronunciamenti della Lega delle società di serie A e B esiste già una dichiarata disponibilità a concretizzare la politica che si è sopra esposta — il ristorno fiscale significherebbe ricevere in maniera indiretta un contributo che seppure di più modeste dimensioni avrebbe comunque una incidenza rilevante sui bilanci delle società.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° febbraio 1975, agli organizzatori delle manifestazioni sportive, organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella seguente misura:

a) del 70 per cento per i biglietti a riduzione di cui all'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

b) del 45 per cento per i biglietti diversi da quelli di cui alla lettera precedente.